



***LA DIMENSIONE TEMPORALE NELLE SENTENZE N. 348 E N. 349 DEL 2007  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE***

di

**Manuela Salvago**

*(Laureata in Giurisprudenza, Università di Palermo)*

25 giugno 2008

**1. Il thema decidendum**

Le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349, depositate il 24 ottobre 2007<sup>1</sup>, traggono origine da due ordinanze di rinvio della Corte di Cassazione<sup>2</sup> con le quali era stata posta in dubbio la legittimità costituzionale dei criteri di stima dell'indennizzo, dovuto per il disposto del terzo comma dell'art. 42 Cost., in caso di espropriazione per pubblica utilità di suoli aventi destinazione edificatoria. Infatti, il giudice di legittimità riteneva eccessivamente riduttivi i criteri introdotti, dapprima in forza dei commi 1 e 2 dell'art. 5-*bis* del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (*Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica*), convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, nelle ipotesi di espropriazione legittima (conseguita cioè tramite decreto ablativo o contratto di cessione volontaria); successivamente dal comma 7-*bis* dell'art. 5-*bis* della stessa legge, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*) anche per il risarcimento del danno dovuto al proprietario del bene in caso di occupazione illegittima avente effetti c.d. espropriativi o acquisitivi.

---

<sup>1</sup> Entrambe le sentenze della Corte costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, sono pubblicate in *Giust. civ.*, 2007, 2332 ss.

<sup>2</sup> Corte Cass., ordinanza 20 maggio 2006, n. 11887, in *Giust. civ.*, 2006, 2018 ss.; Corte Cass., ordinanza 29 maggio 2006, n. 12810, in *Riv. giur. edil.*, 2007, 48 ss.

La disciplina *de qua*, giustificata dal momento di congiuntura economica particolarmente sfavorevole per il Paese<sup>3</sup>, si era notevolmente discostata dall'originario criterio di stima commisurato al valore venale del bene (corrispondente al suo prezzo di mercato all'epoca della vicenda ablativa), ed era applicabile, per espressa disposizione del comma 6, anche ai giudizi in corso «non definiti con sentenza passata in giudicato». Infine, nonostante la sua natura “temporanea”<sup>4</sup>, la normativa in questione era stata recepita nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (rispettivamente, artt. 37 e 55), divenendo perciò definitiva.

Successivamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a verificare la compatibilità della su citata disciplina con le norme della Convenzione, l'aveva dichiarata in contrasto con i precetti posti in materia di diritto di proprietà dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU: non soltanto per quanto riguarda il risarcimento del danno da occupazioni illegittime, ma anche con riferimento all'indennità di esproprio.

Da ultimo, lo Stato italiano aveva chiesto il giudizio della “*Grande Chambre*” della Corte europea che, con decisione del 29 marzo 2006 (sentenza *Scordino*), aveva confermato l'incompatibilità di detta normativa con l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU. Essa, infatti, era stata ritenuta inidonea a compensare l'ingerenza da parte della pubblica amministrazione nella proprietà privata e, comunque, ad offrire al diritto dominicale una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU<sup>5</sup>.

Da qui le due ordinanze di rinvio della Corte di Cassazione, le quali avevano ritenuto, da un lato, che la normativa nazionale non potesse essere disapplicata e sostituita automaticamente da quella della Convenzione<sup>6</sup>. Dall'altro, che per ottenere questo risultato fosse necessario sollevare le relative questioni di legittimità costituzionale, utilizzando questa volta non già il tradizionale parametro dell'art. 42 Cost., bensì quello del nuovo art. 117, primo comma, in base al quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni

---

<sup>3</sup> Corte cost. 22 ottobre 2007, n. 348, cit., § 5.6 *Cons. in dir.*

<sup>4</sup> L'art. 5-*bis* del d.l. n. 333 del 1992 recita, infatti, al comma 1: «Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 [...]»

<sup>5</sup> Si vedano per questi principi le sentenze Papamichalopoulos c/ Grecia, 31 ottobre 1995; nonchè Scordino c/ Italia, 29 luglio 2004 e 28-29 marzo 2006.

<sup>6</sup> Corte Cass., ordinanza 20 maggio 2006, n. 11887, cit., § 4.2; Corte Cass., ordinanza 29 maggio 2006, n. 12810, cit., § 8.

nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Il Giudice delle leggi ha risolto le suddette questioni di legittimità costituzionale adottando due distinte pronunce, le quali, seppure diverse quanto all'oggetto (come già detto, la n. 348 si occupa della determinazione del *quantum* di indennizzo dovuto al proprietario a seguito di espropriazione "legittima"; la n. 349 si riferisce, invece, alla liquidazione del danno per i soli casi di occupazione "acquisitiva"), seguono percorsi argomentativi che presentano un baricentro comune. Infatti, in entrambe le decisioni, la Consulta esamina le norme sospettate di incostituzionalità, *per la prima volta*, alla luce dell'art. 117, primo comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale di riforma del titolo V, 18 ottobre 2001, n. 3. *Per la prima volta*, in quanto già in passato la disciplina *de qua* era stata sottoposta al vaglio di costituzionalità della Corte, che però aveva svolto il suo sindacato alla luce di parametri diversi, con il risultato di ritenere infondate le questioni di costituzionalità prospettate dai giudici *a quibus*.

Così con la sentenza n. 148 del 1999<sup>7</sup> aveva dichiarato non fondate le questioni aventi ad oggetto l'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, in relazione agli articoli 3, 28, 42, 53, 97 e 113 Cost.: ugualmente nelle decisioni n. 396 del 1999 e n. 24 del 2000<sup>8</sup>. Infine, con le ordinanze n. 251 del 2000 e n. 158 del 2002<sup>9</sup> aveva dichiarato manifestamente inammissibile la riproposizione di analoghe questioni.

Con le sentenze n. 283, n. 414 e n. 442 del 1993<sup>10</sup>, invece, aveva svolto il suo sindacato sull'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, utilizzando come parametri gli articoli 3, 24, 42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost.: ma aveva sempre salvato la disciplina in questione perché introduttiva di un criterio mediato in grado di assicurare un ristoro "non irrisorio" ai soggetti espropriati<sup>11</sup>.

Diverso, però, è il problema che la Consulta si trova ad affrontare nell'ambito delle pronunce in esame.

Questa volta, infatti, le questioni di costituzionalità sollevate dai giudici *a quibus*<sup>12</sup> si risolvono nella denuncia di un contrasto, tra la normativa interna e gli articoli 6 della CEDU e 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea, che passa attraverso la violazione del

<sup>7</sup> Corte cost. 30 aprile 1999, n. 148, in questa *Rivista*, 1999, 1933 ss.

<sup>8</sup> Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 396, in *Giur. cost.*, 1999, 3082 ss.; Corte cost. 4 febbraio 2000, n. 24, in questa *Rivista*, 2000, 965 ss.

<sup>9</sup> Corte cost. 3 luglio 2000, n. 251, in *Giur. cost.*, 2000, 2026 ss.; Corte cost. 7 maggio 2002, n. 158, in *Giur. cost.*, 2002, 1342 ss.

<sup>10</sup> Corte cost. 16 giugno 1993, n. 283, in questa *Rivista*, 1993, 1989 ss.; Corte cost. 23 novembre 1993, n. 414, in *Foro it.*, 1993, 3209 ss.; Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 442, in questa *Rivista*, 1994, 318 ss.

<sup>11</sup> Corte cost., sent. n. 283 del 1993, cit., § 6.3 *Cons. in dir.*

<sup>12</sup> La decisione n. 349 del 2007, trae origine dalle ordinanze di rimessione sia della Corte di Cassazione del 20 maggio 2006, n. 11887, cit., che della Corte di Appello di Palermo del 29 giugno 2006 (inedita).

*nuovo art. 117, primo comma, Cost.* Il parametro che la Corte dovrebbe utilizzare è, dunque, costruito tramite l'interposizione delle norme CEDU: è l'incompatibilità tra la disciplina interna e la normativa internazionale che genera, a sua volta, il contrasto tra la prima e l'art. 117, primo comma, Cost.

In sostanza, la Consulta viene indotta a vagliare la legittimità delle norme denunciate ragionando alla luce di un parametro differente rispetto a quelli utilizzati in passato<sup>13</sup>, costituito da una norma che, come precisa la stessa Corte, ha colmato una lacuna del nostro ordinamento e che «si collega, a prescindere dalla sua collocazione sistematica nella Carta costituzionale, al quadro dei principi che espressamente già garantivano a livello primario l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato»<sup>14</sup>. Infatti, la norma costituzionale in questione «condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo»<sup>15</sup>.

In altri termini, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, che ha modificato il testo dell'art. 117, è stata finalmente data adeguata garanzia costituzionale anche agli obblighi assunti dallo Stato in forza di un trattato internazionale<sup>16</sup>, validamente ratificato e implementato nell'ordinamento tramite legge ordinaria di adattamento: dimodochè tale norma oggi fa da *pendant* all'art. 10 Cost., rivolto unicamente alle norme internazionali consuetudinarie.

Da qui il passaggio fondamentale compiuto dalla Corte lungo i percorsi argomentativi di entrambe le sentenze: è l'art. 117, primo comma, Cost. a venire in rilievo come parametro di riferimento nell'ambito del giudizio di costituzionalità ogniqualvolta una disposizione interna si trovi in contrasto con una norma di diritto internazionale pattizio: «il parametro costituzionale in esame comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli “obblighi internazionali” di cui all'art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale»<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> È in particolare nella sentenza n. 348 del 2007 (§ 4.1 *Cons. in dir.*) che la Corte pone in rilievo il fatto che la rimettente le abbia chiesto proprio di compiere una *nuova* valutazione della norma censurata in relazione ad un parametro, quale è l'art. 117, comma 1, Cost. (come riformato), non esistente nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza costituzionale si è fondata.

<sup>14</sup> Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 349, cit., § 6.2 *Cons. in dir.*

<sup>15</sup> Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348, cit., § 4.2 *Cons. in dir.*

<sup>16</sup> Per un'efficace sintesi delle diverse posizioni in ordine al nuovo art. 117, comma 1, Cost., cfr. G. SERGES, *Commento all'art. 117 1° co. della Costituzione*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, 2215 ss.

<sup>17</sup> Corte cost. n. 349 del 2007, cit., § 6.2 *Cons. in dir.*; nonché Corte cost. n. 348 del 2007, cit., § 4.3 *Cons. in dir.*

La Corte conclude affermando che la struttura della norma costituzionale in questione realizza «un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma interposta”»<sup>18</sup>. Spetterà, dunque, al giudice nazionale che rilevi l’incompatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale “interposta”, di investire la Consulta della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.

Ed in entrambi i casi sottoposti al suo esame, proprio in esito allo scrutinio di costituzionalità eseguito alla luce del solo art. 117, primo comma, con la sentenza n. 348 del 2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359 (ed in via consequenziale, l’art. 37, commi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); mentre con la decisione n. 349 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, della stessa legge, aggiunto dall’art. 3 comma 65, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

## **2.1 Spunti problematici: la sopravvenienza del parametro costituzionale considerato**

Il dato centrale con cui confrontarsi è, come si è avuto modo di vedere, la dichiarazione di incostituzionalità avvenuta, in entrambe le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, sulla base del contrasto delle norme *de quibus* con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU e, di conseguenza, con l’art. 117, primo comma, Cost.

In questa sede, però, non si intende muovere da tale dato al fine di approfondire le diverse e rilevanti questioni che emergono dalle decisioni in commento, in particolare per ciò che concerne il ruolo rivestito dall’art. 117, primo comma, Cost., nei confronti del diritto internazionale, o per quanto riguarda il rapporto tra CEDU e ordinamento interno<sup>19</sup>. Si è scelto

---

<sup>18</sup> Corte cost. 349 del 2007, cit., § 6.2 *Cons. in dir.*; nonché Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348, § 4.5 *Cons. in dir.*; in tal senso vedi anche C. ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della Costituzione: le sentenze n. 348 e 349 del 2007*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), laddove conclude che «le norme della Convenzione europea nell’ordinamento italiano hanno valore di norme interposte (fra le leggi e la Costituzione) che devono essere rispettate, in quanto integrano il contenuto degli obblighi internazionali che, in applicazione dell’art. 117 della Costituzione, si impongono all’attività normativa dello Stato e delle Regioni».

<sup>19</sup> Vedi per tutti C. ZANGHÌ, *La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo*, cit.

piuttosto di focalizzare l'attenzione su un più specifico e limitato aspetto, ricostruibile a partire dal contrasto tra le norme giudicate incostituzionali e l'art. 117 Cost., concernente l'efficacia temporale delle due declaratorie di incostituzionalità in esame.

Pertanto, la prima osservazione da farsi riguarda la collocazione *ratione temporis* del parametro utilizzato dalla Corte nelle due sentenze in epigrafe rispetto alla disciplina oggetto del sindacato di costituzionalità.

Come è noto, l'art. 117, primo comma, Cost. deve la sua attuale configurazione alla legge di riforma del titolo V della Costituzione, entrata in vigore il 9 novembre 2001: ovvero successivamente rispetto a quando è stata introdotta nell'ordinamento la normativa sospettata di incostituzionalità (l'art. 5-*bis* risale al d.l. n. 333 del 1992, mentre l'art. 5-*bis*, comma 7-*bis* è stato aggiunto dalla legge n. 662 del 1996). In altri termini, il parametro costituzionale delle questioni sottoposte alla Corte è *sopravvenuto* rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni legislative censurate.

Da qui la conseguenza che il caso di specie rientra nella categoria della c.d. "incostituzionalità sopravvenuta", con l'interrogativo se anche in siffatta ipotesi possa applicarsi la disciplina generale circa gli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte, secondo la quale gli effetti eliminativi della norma dichiarata incostituzionale si producono tendenzialmente a partire dalla sua entrata in vigore, oppure se tali effetti rischiano di risultare «eccessivi»<sup>20</sup>.

Infatti, a differenza di quanto avviene nei casi di incostituzionalità *originaria* nei quali il vizio caratterizza la legge *ab initio*, ovvero sin dalla sua entrata in vigore, laddove l'illegittimità costituzionale sia *sopravvenuta* il vizio si determina nel corso della vigenza della legge<sup>21</sup>: per cui, in questa seconda ipotesi, il ripristino della legalità costituzionale non richiederebbe il sacrificio assoluto della norma (e dei rapporti in essa ricompresi) anche per il periodo precedente a quello in cui si è venuta a determinare la situazione di contrasto tra norma e fonte costituzionale. Diversamente, la retrodatazione dell'effetto della declaratoria di

---

<sup>20</sup> Così R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, Milano, 1993, 139. L'Autore mette in luce come talvolta, e ciò è quanto accade nelle ipotesi di "incostituzionalità sopravvenuta" di una legge o atto ad essa equiparato, i normali effetti nel tempo delle pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale possano risultare "eccessivi" sia verso il passato che verso il futuro.

<sup>21</sup> G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 140 ss.; A. RUGGERI – A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2004, 96 ss.; M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000, 170; M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale, meccanismi di attuazione, procedure di garanzia (Il sistema italiano di giustizia costituzionale)*, Napoli, 2000, 95 ss.: quest'ultimo configura il tema dell'incostituzionalità sopravvenuta come «problema di individuazione della risposta ordinamentale più adeguata alla tipicità di situazioni patologiche attinenti non all'essere, ma al divenire di norme che, pur legittime in origine, vengano in prosieguo a collidere con precetti di livello costituzionale».

illegittimità «andrebbe contraddittoriamente a colpire una norma legittima»<sup>22</sup>, o meglio, non avrebbe ragion d'essere dal momento che, prima della comparsa del vizio di illegittimità costituzionale di una determinata norma, la relativa questione neanche dovrebbe porsi.

A ciò va aggiunto che entrambe le sentenze in epigrafe sono ascrivibili ad una specifica tipologia di incostituzionalità *superveniens*, ovvero quella determinata dal mutamento del parametro costituzionale in ragione del quale la questione sottoposta al sindacato della Corte viene accolta<sup>23</sup>. Cosicché quanto appena detto vale *a fortiori* in questo specifico caso, dal momento che, relativamente a quella *tranche* di tempo che va dall'entrata in vigore della norma impugnata fino all'entrata in vigore del "nuovo" parametro costituzionale, manca il termine di raffronto sul quale la Consulta dovrebbe basare il proprio sindacato di costituzionalità. Conseguenza: la norma, in relazione a quello specifico periodo, «non può essere qualificata né come "legittima" né come "illegittima". Molto più semplicemente, il problema della sua costituzionalità [...] non ha neppure modo di prospettarsi, proprio perché manca la contemporanea vigenza delle due norme (costituzionale ed ordinaria) che si presumono in contrasto»<sup>24</sup>.

Infatti, nel paradigma logico giuridico del sindacato di costituzionalità ciò che «sul piano *strutturale*»<sup>25</sup> si esprime con l'invalidazione della norma illegittima, realizza «sul piano *funzionale*»<sup>26</sup> l'eliminazione della situazione di conflitto tra norma ordinaria e precetto costituzionale. In linea con ciò gli effetti eliminativi *ex tunc* della norma giudicata contraria a Costituzione, discendenti dalla sentenza di accoglimento, sono da ricollegare all'esigenza presente nell'ordinamento di «cancellare ogni traccia, anche storica, del conflitto»<sup>27</sup>, risalendo alle radici temporali del medesimo. Ma ciò non può che valere per tutti quei casi in cui il vizio di illegittimità costituzionale accompagna la legge sin dalla sua entrata in vigore: non, viceversa, quando la norma originariamente legittima sia venuta a collidere *solo in un*

<sup>22</sup> Così M. R. MORELLI, *Incostituzionalità sopravvenuta (anche "a ridosso di precedenti pronunce monitorie, per successiva inerzia del legislatore")*, in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere*, Milano, 1988, 183.

<sup>23</sup> Accanto a tale tipologia di incostituzionalità *superveniens* si collocano le ipotesi c.d. di incostituzionalità sopravvenuta *in senso stretto* (R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 43 ss.), ovvero tutti quei casi in cui la Corte accerta e dichiara che il contrasto tra una legge ordinaria ed un precetto costituzionale ad essa *non sopravvenuto* si è determinato in un momento successivo rispetto a quello dell'entrata in vigore della disciplina censurata: in altri termini, sono queste le ipotesi da cui emerge che la conformità o difformità della singola norma rispetto al parametro costituzionale non resta insensibile alla dimensione diacronica. Sul punto vedi anche M. R. MORELLI, *Incostituzionalità sopravvenuta e dichiarazioni di illegittimità «dal momento in cui»*. *Spunti sull'ammissibilità di una nuova ipotesi tipologica di decisione di accoglimento parziale*, in *Giust. civ.*, 1987, 776 ss.; S. BARTOLE, *L'efficacia temporale delle sentenze ed il bilanciamento dei valori costituzionali*, in *Quad. cost.*, 1989, 17 ss.

<sup>24</sup> R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 43.

<sup>25</sup> M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale*, cit., 106.

<sup>26</sup> M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale*, cit., 106.

<sup>27</sup> M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale*, cit., 106.

*secondo momento* con un qualche precetto costituzionale. Pertanto, in simili circostanze, la retroazione dell'effetto della sentenza di accoglimento dovrebbe arrestarsi al momento dell'insorgenza del conflitto, ovvero, nel caso di specie, a partire dall'entrata in vigore del mutato parametro di costituzionalità<sup>28</sup>.

## *2.2 Segue. La vigenza ratione temporis delle norme oggetto del sindacato della Corte*

Affinché la questione relativa all'efficacia temporale delle due sentenze in commento possa emergere con chiarezza, bisogna aggiungere un ulteriore tassello a quanto già detto. Se da una parte, infatti, si è guardato al rapporto diacronico che intercorre tra la disciplina oggetto del sindacato della Corte e il parametro dalla stessa utilizzato, ora è necessario collocare nel tempo i rapporti giuridici dedotti nei giudizi *a quibus* per capire se siano anch'essi risalenti ad una data anteriore rispetto a quella dell'entrata in vigore del nuovo art. 117, primo comma, Cost., nonché se ricadano nell'ambito di applicazione della normativa accusata di incostituzionalità.

Innanzitutto, dalle ordinanze di rimessione che hanno dato luogo alle sentenze in esame è possibile evincere che, tanto i giudizi relativi ai rapporti nascenti da espropriazioni avvenute in forza di un regolare decreto di esproprio o di cessione volontaria (cui si riferisce la sentenza n. 348), quanto quelli nascenti dalle c.d. "occupazioni acquisitive" (cui si riferisce la sentenza n. 349), sono stati instaurati precedentemente al 9 novembre 2001<sup>29</sup>, data dell'entrata in vigore dell'art. 117, primo comma, Cost.

Ma non solo. I giudizi *a quibus* risalgono addirittura ad una data precedente l'introduzione, rispettivamente, dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, e del comma 7-bis dell'art. 5-bis (come già detto, inserito nella l. 359 del 1992 ad opera dell'art. 3, comma 65, della l. 23 dicembre 1996, n. 662). Tra l'altro, proprio per questa ragione, le ordinanze di rinvio hanno

---

<sup>28</sup> M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, cit., 170 ss. L'Autore sottolinea, infatti, come nelle ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta si venga a determinare «una *naturale* limitazione dell'efficacia retroattiva della decisione di accoglimento. *Naturale* in quanto per il periodo anteriore al verificarsi delle condizioni implicanti la presenza del vizio [...] la norma sindacata è efficace e valida». Inoltre l'A., riportando quanto stabilito dall'art. 282, secondo comma, della Costituzione portoghese che prevede, nel caso di illegittimità costituzionale di una legge per violazione di una norma costituzionale posteriore, gli effetti della sentenza di accoglimento si producono solo dal momento dell'entrata in vigore del parametro costituzionale, ha osservato che «la medesima soluzione, pur in mancanza di analoga disposizione, sembra agevolmente prospettabile nel sistema italiano». *Ivi*, 181.

<sup>29</sup> Infatti nell'ordinanza della Corte di Cassazione 20 maggio 2006, n. 11887, viene richiamata la data a cui risale l'atto di citazione che ha introdotto il giudizio di fronte al Tribunale di Avellino, ovvero il 30 maggio 1985. Allo stesso modo nell'ordinanza di rimessione 29 maggio 2006, n. 12810, si legge che la data dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è quella dell'8 gennaio 1988.



denunciato la sopravvenuta riduzione dei criteri di calcolo dell'indennizzo quando già la vicenda ablativa si era conclusa in entrambe le fattispecie, ma la controversia era ancora in corso: dubitando della legittimità costituzionale della disciplina alla luce dell'art. 111 Cost<sup>30</sup>.

In altri termini, rispetto ai rapporti giuridici dedotti nei giudizi in corso, costituisce *ius superveniens* tanto il parametro quanto l'oggetto delle questioni sottoposte alla Corte.

Infatti, i rapporti nascenti da espropriazioni "legittime", a seguito delle decisioni n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983 della Corte costituzionale<sup>31</sup> (che avevano espunto i criteri indennitari fondati comunque sul valore agricolo medio dei suoli), erano ricaduti nell'ambito di applicazione dell'art. 39 della l. 25 giugno 1865, n. 2369 (*Espropriazioni per pubblica utilità*), il quale prevedeva per i soggetti espropriati un indennizzo pari al valore venale del bene oggetto dell'esproprio.

Così fino a quando non è intervenuto l'art. 5-bis, che non solo ha ridotto la misura dell'indennità di espropriazione, ma ha applicato, per quanto detto, la riduzione anche ai rapporti in corso, incidendo sfavorevolmente sulle aspettative di indennizzo dei soggetti titolari di tali rapporti.

Eguali considerazioni valgono per le ipotesi di occupazione acquisitiva (a cui si riferisce la sentenza n. 349 del 2007): l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nel quale erano dedotti tali rapporti recava come data quella dell'8 gennaio 1988; allorquando, cioè, vigeva la disciplina elaborata dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983<sup>32</sup>, confermata per le opere di edilizia economica e popolare dall'art. 3 della l. 458 del 1988, e che aveva superato indenne il vaglio della Corte costituzionale<sup>33</sup>. Tale normativa, per compensare l'illegittima espropriazione dell'immobile, prevedeva un indennizzo di natura risarcitoria da attribuirsi all'espropriato nella misura massima possibile, ovvero commisurandolo al controvalore dell'immobile.

Successivamente, a disciplinare l'indennizzo nei casi di occupazione acquisitiva è intervenuta la l. 23 dicembre 1996, n. 662, la quale ha aggiunto il comma 7-bis all'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, determinando un criterio di indennizzo ben lontano da quello originario del valore venale del bene.

---

<sup>30</sup> La Corte europea nella decisione *Scordino* ha, pertanto, addebitato allo Stato italiano di aver reso possibile «l'ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario al fine d'influenzare la risoluzione della lite».

<sup>31</sup> Corte cost. 30 gennaio 1980, n. 5, in *Giur. cost.*, 1980, 21 ss.; Corte cost. 19 luglio 1983, n. 223, in *Giur. cost.*, 1983, 1331, ss.

<sup>32</sup> Corte Cass., S.U., sent. 26 febbraio 1983, n. 1464, in *Foro it.*, 626 ss.

<sup>33</sup> Corte cost. 23 maggio 1995, n. 188, in *Giur. cost.*, 1995, 1478 ss.

In conclusione, ai rapporti dedotti nei giudizi *a quibus*, quanto meno fino alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, erano pacificamente applicabili le norme oggetto di tali pronunce: norme che, tra l'altro, erano del tutto compatibili con il quadro costituzionale precedente all'entrata in vigore della riforma del titolo V, e alla conseguente riforma dell'art. 117, primo comma, Cost<sup>34</sup>.

### *2.3 Segue. I dispositivi delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007*

L'ultimo elemento che occorre affinché il quadro possa essere completo è costituito dai dispositivi delle due sentenze in epigrafe.

La decisione n. 348 del 2007 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, aggiungendo nella motivazione che la norma *de qua* «non potrà avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza».

La sentenza n. 349 del 2007, invece, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

Come è possibile constatare, la Corte non ha ritenuto opportuno introdurre nei dispositivi delle due decisioni alcun riferimento al parametro costituzionale utilizzato o alcuna limitazione *quoad tempus* alla loro efficacia retroattiva. Non attribuendo, dunque, alcuna rilevanza al fatto che le due declaratorie di incostituzionalità avvengono in base ad un parametro sopravvenuto e vanno ad incidere su rapporti risalenti ad un periodo antecedente all'entrata in vigore del parametro stesso.

## **3. Osservazioni critiche**

Da quanto detto emergono tre dati fondamentali ai fini della riflessione che qui si intende svolgere: innanzitutto, viene utilizzato un parametro sopravvenuto rispetto all'entrata in vigore della disciplina oggetto del sindacato di costituzionalità; in secondo luogo, i rapporti coinvolti nei giudizi in corso e sottoposti a tale disciplina risalgono ad una data anteriore

---

<sup>34</sup> È la stessa Corte, nella sent. n. 348 del 2007, § 4.1 *Cons. in dir.*, a sottolineare la compatibilità della disciplina in questione con il quadro costituzionale anteriore alla modifica dell'art. 117, comma primo, Cost.

rispetto all'entrata in vigore dell'art. 117, primo comma, Cost.; infine, dalla lettura dei dispositivi delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 non sembra rinvenibile alcun riferimento da parte della Consulta alle circostanze appena menzionate.

Poste tali premesse, è più agevole pervenire al nodo centrale della riflessione: ovvero fino a che punto, data la ricostruzione della dimensione temporale (nella quale collocare sia il parametro costituzionale, sia la disciplina soggetta a verifica di legittimità, sia i rapporti a cui tale normativa è applicabile) nelle sentenze in esame, sia possibile ammetterne la retroattività fino al momento dei fatti di cui ai giudizi *a quibus*.

Come si è già avuto modo di vedere, infatti, la Corte si trova in presenza di due casi di incostituzionalità sopravvenuta a causa del mutamento del parametro costituzionale. Pertanto, le pronunce in questione dovrebbero produrre gli effetti eliminativi delle norme dichiarate incostituzionali *a partire dall'entrata in vigore del parametro*. Mentre a giudicare dai dispositivi di entrambe le sentenze, l'efficacia retroattiva che da esse discende non sembra subire alcun tipo di "naturale" limitazione temporale ricollegabile alla sopravvenienza del parametro utilizzato. Per cui, stando a quanto stabilito dalla Corte, gli effetti *ex tunc* delle pronunce di accoglimento andrebbero, invece, a colpire anche i rapporti sorti precedentemente l'entrata in vigore del parametro stesso.

Da qui una seconda considerazione.

Poichè i rapporti giuridici dedotti nei giudizi *a quibus* risalgono tutti ad una data anteriore alla riforma dell'art. 117, primo comma, Cost., su di essi non potrebbero in alcun modo incidere le pronunce in questione, dal momento che la loro efficacia dovrebbe dispiegarsi a partire dal 9 novembre del 2001. Ciò, a sua volta, comporterebbe il venir meno del pre-requisito della rilevanza dell'incidente di costituzionalità: pertanto la Consulta non sarebbe neanche dovuta entrare nel merito delle questioni ad essa sottoposte dal giudice *a quo*, tanto nella sentenza n. 348 quanto nella sentenza n. 349 del 2007. Avrebbe, semmai, dovuto dichiararne l'inammissibilità.

In definitiva, se la Corte avesse ricostruito "correttamente" il rapporto tra la dimensione temporale del parametro considerato, quella della disciplina sospettata di incostituzionalità e quella afferente ai rapporti dedotti nei giudizi *a quibus*, avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le questioni sollevate: ma una volta che si è dimostrata risoluta a pronunciarsi nel merito, dalle sentenze in esame non potevano che farsi discendere effetti retroattivi, senza alcuna limitazione *quoad tempus*.

Quanto detto, però, non sarebbe rimasto privo di conseguenze. Infatti, la retroazione dell'efficacia delle due decisioni in commento *avrebbe* provocato un grave *vulnus* alle casse

dello Stato, dal momento che ne sarebbe disceso il ripristino dell'originario criterio di indennizzo commisurato al valore venale del bene<sup>35</sup>. *Avrebbe* ma non ha, almeno del tutto<sup>36</sup>, arrecato un simile danno perchè il legislatore ha prontamente posto rimedio agli effetti “perversi” delle due sentenze della Corte, intervenendo con l'art. 2, commi 89 e 90 della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, il quale nel primo di detti commi alla lettera a) dispone che «all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento [...]». Mentre al comma successivo dichiara applicabile «a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile».

*3.1. La necessaria retroattività delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 26275 del 2007)*

La Cassazione<sup>37</sup>, successivamente alle due sentenze della Corte costituzionale in commento, ha ritenuto che a causa della formulazione dei dispositivi non era possibile operare in via interpretativa alcuna distinzione sul piano temporale tra rapporti di credito sorti precedentemente all'entrata in vigore del nuovo art. 117, primo comma, Cost., e rapporti sorti solo in seguito. Argomentando principalmente sulla base del fatto che, affinché una norma dichiarata illegittima dalla Consulta cessi di avere efficacia a partire da un momento diverso rispetto a quello indicato dagli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della l. n. 87 del 1953 e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, o abbia efficacia solo parzialmente retroattiva, «è indispensabile una statuizione *ad hoc* della Corte costituzionale, non essendo consentito

---

<sup>35</sup> Come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.4 *Motivi della decisione*.

<sup>36</sup> Quanto si sta per dire vale, infatti, per le sole ipotesi di espropriazioni “legittime”: i casi di “occupazioni acquisitive”, invece, sono disciplinati dall'art. 2, comma 89, lettera e), secondo cui «all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene [...]». E tale previsione, in forza del successivo comma 90, si applica retroattivamente. Di conseguenza, per quanto concerne le espropriazioni “illegittime”, il legislatore non ha arginato in alcun modo i danni, in termini di finanza pubblica, derivanti dalle statuizioni contenute nelle sentenze della Consulta.

<sup>37</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275.

all'interprete modificare, correggere o integrare le statuizioni del giudice delle leggi»<sup>38</sup>, secondo quanto stabilito precedentemente dalla stessa Cassazione<sup>39</sup>.

Semmai quanto discende dall'interpretazione della motivazione delle pronunce della Consulta viene utilizzato dal giudice di legittimità, poche righe dopo, come argomento *ad adiuvandum* per negare la sussistenza di limiti all'efficacia *ex tunc* di quest'ultime. La Suprema Corte, infatti, pone in rilievo che, soprattutto nella sentenza n. 348 del 2007, «non solo non si rinvencono limitazioni espresse all'inefficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, *ma si ricavano indicazioni opposte* (corsivo aggiunto)»<sup>40</sup>.

Esse consisterebbero, in primo luogo, nel fatto che la Corte costituzionale abbia dichiarato superflua la valutazione del denunciato contrasto tra l'art. 5-*bis* e l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., così come novellato dall'art. 1 della legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, sotto il profilo dell'applicabilità della stessa norma ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Tale assorbimento della questione non sarebbe stato possibile laddove, invece, «dalla declaratoria di incostituzionalità per contrasto con l'art. 111 Cost. fossero potuti derivare effetti temporali più ampi di quelli discendenti dal ravvisato contrasto con l'art. 117 Cost.»<sup>41</sup>. A ben vedere, se la Corte avesse scrutinato le norme accusate di incostituzionalità alla luce dell'art. 111 Cost., per quanto riguarda gli effetti temporali di un'eventuale pronuncia di accoglimento si sarebbero posti gli stessi problemi rispetto a quelli rilevati in ordine alle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, causati da una mancata declaratoria di inammissibilità delle questioni da parte della Corte. Infatti, i rapporti dedotti nei giudizi *a quibus*, come già visto, risalgono comunque ad un periodo precedente l'entrata in vigore dell'art. 111 Cost.<sup>42</sup>: con la sola differenza che in questo caso gli effetti delle sentenze avrebbero coperto un arco temporale maggiore a causa del fatto che il parametro costituito dall'art. 111 era entrato in vigore due anni prima che avvenisse la riforma dell'art. 117 Cost.

In secondo luogo, la Suprema Corte sottolinea che, nei giudizi *a quibus*, le vicende espropriative risalgono tutte ad una data anteriore rispetto all'entrata in vigore del mutato parametro costituzionale. Di conseguenza, «il fatto che le questioni sollevate siano state giudicate nel merito, anziché dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, ed accolte senza espresse limitazioni di ordine temporale, sta a dimostrare che la Corte costituzionale ha

<sup>38</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

<sup>39</sup> Corte Cass., sez. III, sent. 28 luglio 2005, n. 15809, in *Dir. giur. agr.*, 2006, 29 ss.

<sup>40</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

<sup>41</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

<sup>42</sup> L'art. 111 Cost. è stato modificato con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2.

ritenuto la pronuncia destinata a dispiegare effetti anche nei procedimenti che hanno dato occasione al sorgere dei dubbi di costituzionalità»<sup>43</sup>.

A conclusione del percorso argomentativo seguito, la Cassazione giunge a ritenere che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale [...] determina la cessazione di efficacia *erga omnes* con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talchè, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, *a nulla rilevando l'anteriorità dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale* per contrasto con il quale la disposizione legislativa è stata espunta dall'ordinamento (corsivo aggiunto)»<sup>44</sup>.

La Corte di Cassazione, dunque, se da una parte sottolinea la necessità di un'indicazione espressa della Consulta, in ordine alla limitazione temporale dell'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento, dall'altra svolge un ragionamento in forza del quale attribuisce, seppur indirettamente, uno specifico rilievo all'interpretazione della motivazione delle declaratorie di incostituzionalità.

Infatti, nel tentativo di rafforzare la giustificazione circa la propria impossibilità ad effettuare una limitazione *ratione temporis* degli effetti delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, essa ricorre ad argomenti (in particolare quando asserisce che dalle pronunce in esame, semmai, «si ricavano indicazioni opposte»<sup>45</sup> alla prospettazione di limiti temporali della loro efficacia retroattiva) che essa stessa ha dedotto dalla motivazione delle decisioni *de quibus*. In altri termini, il giudice di legittimità compie una controverifica della conclusione a cui era giunta, in prima battuta, sulla base della mera constatazione dell'assenza, nell'ambito del dispositivo delle due pronunce, di una limitazione temporale dei loro effetti. Ed in esito a tale controverifica rimane del medesimo avviso, dal momento che una soluzione diversa, nell'ottica del giudice di legittimità, rischierebbe di apparire incoerente rispetto a quanto è deducibile dal percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte costituzionale in ciascuna delle decisioni.

---

<sup>43</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*. A questo la Suprema Corte aggiunge che è possibile, in definitiva, rilevare l'assenza di una volontà da parte della Consulta di salvare l'art. 5-bis quantomeno per il periodo in cui esso aveva ricevuto dalla stessa Corte un giudizio di costituzionalità favorevole, giustificato dalla grave congiuntura economica che il Paese stava attraversando. In quanto diversamente avrebbe rigettato la questione, «limitandosi a dare al legislatore un monito incondizionato ad intervenire sul D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, il quale ha reso definitivo il criterio, dichiaratamente provvisorio, fissato dall'art. 5-bis, perpetuando l'inadeguatezza dell'indennità».

<sup>44</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

<sup>45</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

Ne consegue che, seppure utilizzandolo come argomento concorrente, il giudice di legittimità fa ricorso all'interpretazione della motivazione delle declaratorie di incostituzionalità cui è chiamata a dare seguito, al fine di individuare eventuali limiti all'efficacia temporale delle medesime.

#### **4. Considerazioni generali: la formulazione dei dispositivi delle sentenze di accoglimento per “incostituzionalità sopravvenuta”**

In ultima battuta appare opportuna qualche considerazione un po' più generale in ordine alla specifica tipologia di sentenze della Corte che si occupino di casi, come quelli affrontati nelle decisioni nn. 348 e 349 del 2007, di “incostituzionalità sopravvenuta”. In altre parole, dal momento che tale categoria di pronunce pone non pochi problemi a causa della forte incidenza che ha su di esse la dimensione temporale in cui si collocano il parametro, le norme oggetto di scrutinio da parte della Corte e i rapporti sottoposti a tale disciplina, ci si chiede come dovrebbero essere formulati i dispositivi di questo tipo di sentenze per eliminare ogni dubbio circa la loro efficacia temporale. E quindi, come avrebbero dovuto formularli le due pronunce in esame ove avessero voluto correttamente limitare la retroattività delle declaratorie di incostituzionalità.

Verosimilmente, sono due le soluzioni più plausibili.

Una prima soluzione consiste nella formulazione di un dispositivo che faccia esplicito riferimento al parametro violato, dimodochè da ciò possano farsi discendere le conseguenze, in termini di efficacia retroattiva della sentenza di accoglimento, proprie della tipologia dei casi di incostituzionalità sopravvenuta. Infatti, ove eccezionalmente la Corte indichi, nell'ambito del dispositivo, il parametro alla luce del quale una norma è stata dichiarata illegittima, evidentemente lo fa per suggerire all'interprete di prendere in considerazione *anche la collocazione temporale del parametro*, affinché limiti gli effetti retroattivi della sentenza fino alla data di entrata in vigore del parametro stesso.

Una seconda soluzione, invece, richiede che la Corte, nell'ambito del dispositivo della pronuncia, inserisca una limitazione *ad hoc* dell'efficacia temporale che quest'ultima è destinata a dispiegare, in modo da eliminare qualsiasi dubbio dell'interprete in ordine al *termine a quo* si producono gli effetti eliminativi della sentenza. In altre parole, la Consulta

dovrebbe fare ricorso a quello che è stato definito un nuovo modello<sup>46</sup> di decisione di accoglimento: la declaratoria di illegittimità «dal momento in cui»<sup>47</sup>, o ancora, a «retroattività parziale»<sup>48</sup>, o, infine, «di incostituzionalità differita»<sup>49</sup>. Infatti adottando tale tipologia di sentenza la Corte, da un lato, accerta che il vizio della decisione di accoglimento si è determinato in un preciso momento; ma dall'altro, poi, consapevole che una “normale” efficacia retroattiva della pronuncia di illegittimità, potrebbe risultare “eccessiva” dal momento che la norma giudicata incostituzionale non era viziata *ab origine*, preferisce differire nel tempo l'efficacia caducatoria della sentenza stessa, in modo da ridurre l'incidenza dell'accoglimento sui rapporti giuridici precedentemente insorti e ancora pendenti.

Quest'ultima soluzione è anche quella che sembrerebbe essere ritenuta più corretta dalla Corte di Cassazione<sup>50</sup> la quale, come già detto, ha escluso che le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 retroagissero solo fino alla data di entrata in vigore dell'art. 117, comma 1, Cost., soprattutto in ragione dell'assenza di un'espressa indicazione in tal senso da parte della Corte costituzionale.

Ma a ben vedere, proprio dalla sentenza (n. 26275 del 2007) in cui più di recente la Suprema Corte ha espresso tale orientamento, è forse possibile trarre una terza soluzione, da configurarsi come “ancillare” rispetto alle altre due appena prospettate.

È stato già posto in rilievo come la Cassazione, nell'ambito della pronuncia *de qua*, abbia fatto ricorso, seppure come argomento concorrente, all'interpretazione della motivazione delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 per escludere in via definitiva che potesse effettuarsi una limitazione *quoad tempus* dell'efficacia delle due decisioni della Corte costituzionale.

Similmente era accaduto già in passato, in occasione di due pronunce<sup>51</sup> della Cassazione con le quali veniva dato seguito alla sentenza n. 87 del 1975 della Consulta, dichiarativa dell'incostituzionalità sopravvenuta dell'art. 10, comma 3, legge 13 giugno 1912, n. 555, per contrasto della normativa pre-costituzionale con gli articoli 29 e 3 Cost. Infatti,

---

<sup>46</sup> M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale*, cit., 96.

<sup>47</sup> M. R. MORELLI, *Funzioni della norma costituzionale*, cit., 96; nonché M. R. MORELLI, *Incostituzionalità sopravvenuta*, cit., 171 ss.

<sup>48</sup> A. RUGGERI, *Vacatio sententiae, «Retroattività parziale» e nuovi tipi di pronunzie della Corte costituzionale*, in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale*, cit. 85. L'Autore però, come da lui stesso sottolineato, utilizza il termine “retroattività” in senso improprio, «dal momento che l'atto impugnato non verrebbe a trovare più applicazione fin dall'inizio della sua acclarata incostituzionalità, cioè a partire dal momento in cui si è determinata la causa che lo rende giuridicamente invalido, fino a siffatto momento, invece, [...] essendo pienamente valido (e, perciò efficace)». *Ibidem*, 77.

<sup>49</sup> R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore*, cit., 53 ss.

<sup>50</sup> Corte Cass., sez. I civ., sent. 14 dicembre 2007, n. 26275, § 7.3 *Motivi della decisione*.

<sup>51</sup> Corte Cass., S.U., sent. 1998, n. 12061, in *Giur. cost.*, 1999, 1351 ss.; nonché Corte Cass., S.U., sent. 19 febbraio 2004, n. 3331, in *Giust. civ.*, 2004, 1228 ss.



posto di fronte ad un dispositivo privo di alcuna indicazione circa il parametro considerato o il termine *a quo* far decorrere gli effetti della pronuncia in questione, il giudice di legittimità ha ricavato dalla motivazione di quest'ultima il parametro utilizzato dalla Corte, al fine di individuare un limite temporale all'efficacia della sentenza. In questo caso e a differenza di quanto è avvenuto nella sentenza n. 26275 del 2007, la Cassazione ha fatto *esclusivamente* ricorso all'interpretazione della motivazione della decisione della Consulta per giungere alla conclusione che quest'ultima non potesse retroagire oltre la data dell'entrata in vigore del parametro costituzionale.

Quanto detto fornisce un interessante spunto per delineare una terza "via" da percorrere a fronte di sentenze dichiarative di incostituzionalità sopravvenuta per mutamento del parametro. Ovvero, nei casi in cui il dispositivo di simili pronunce non faccia riferimento né al parametro utilizzato dalla Corte, né indichi espressamente un termine *a quo* per la decorrenza dei propri effetti eliminativi, allora il giudice comune chiamato ad applicarle potrebbe trarre dall'interpretazione della motivazione fornita dalla Corte elementi utili ai fini dell'individuazione di eventuali limiti temporali di efficacia. Con la precisazione, però, che l'uso di tale argomento appare più plausibile laddove (come accade nella sentenza n. 26275 del 2007) si affianchi, senza sostituirsi, a quello dell'indicazione o meno, nell'ambito del dispositivo, del parametro costituzionale considerato o della data a partire dalla quale sarebbero destinati a prodursi gli effetti della declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta.